

La sentenza emessa il 9 ottobre 2019 dalla Prima Sezione del Tar del Lazio respinge il ricorso di alcune associazioni e trasportatori contro la delibera dell'Autorità delle Comunicazioni che impone a tutte le società di autotrasporto e logistica che raccolgono e consegnano pacchi fino a 30 chili gli oneri previsti per i servizi postali, compreso il pagamento del contributo all'Agcom.



L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha vinto l'ultima battaglia legale che la contrappone alle associazioni Confetra, Fedespedi, Fedit, Alsea, Anita e alle società di trasporto Tnt, Fercam e Carioni sullo status delle imprese che raccolgono e consegnano pacchi fino al peso di trenta chilogrammi. Questa è una vertenza molto importante, soprattutto con la **crescita del commercio elettronico**,

che sta spingendo numerose imprese di trasporto e stendere l'attività alla consegna nell'ultimo miglio di piccoli colli. La vicenda è complessa e ha già avuto una decisione al Tar e una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

La vicenda è **iniziata con la delibera 129/15/CONS emessa nel 2015 dall'Autorità Garante** delle Comunicazioni intitolata "Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", che assoggetta alle norme e agli oneri del servizio postale tutte le imprese che distribuiscono pacchi fino al peso di trenta chili. Contro questo provvedimento le associazioni e le imprese che abbiamo citato hanno presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo contrasta con il diritto comunitario e non è proporzionato.

In particolare, i ricorrenti affermano che l'Autorità **dilata il settore del servizio postale non universale inserendovi tutte le attività contigue**

, anche quelle facenti capo ai diversi settori dell'autotrasporto, della spedizione e di corriere espresso, giungendo a considerare "trasporto postale" ogni attività che non si limitasse al solo trasporto ma ricomprendesse lo svolgimento di attività di raccolta dell'oggetto da trasportare, smistamento dello stesso, e così via. È una questione tutt'altro che formale, perché chi rientra nel servizio postale deve versare il contributo annuale all'Agcom, che per le grandi aziende comporta un notevole esborso, e l'adozione per i dipendenti del contratto nazionale postale.

Una prima udienza del Tar del Lazio ha ammesso il ricorso, sospendendo però il giudizio perché ha chiesto il **parere della Corte di Giustizia Europea**. Quest'ultima nel 2018 ha respinto le motivazioni dei trasportatori, spingendo anche il Tar del Lazio a decidere di conseguenza e quindi respingere il ricorso delle associazioni e dei trasportatori. L'ordinanza precisa che "ogni fase di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali è qualificata come servizio postale con la sola eccezione dell'attività di trasporto, a condizione - però - che essa sia svolta autonomamente e non in combinazione con le attività precedenti (raccolta e smistamento) o con quelle seguenti (smistamento e distribuzione/consegna)". Quindi sarebbero escluse dal provvedimento, per esempio, le aziende che svolgono il solo autotrasporto di linea per i corrieri, mentre sarebbero incluse quelle che hanno impianti per la raccolta e la distribuzione dei pacchi. Questa sentenza del Tar Lazio potrebbe chiudere la questione, a meno che i ricorrenti non intendano giocare l'ultima carta: il ricorso al Consiglio di Stato.

[SENTENZA TAR LAZIO 11664/2019 DEL 9 OTTOBRE 2019 SU STATO DI SERVIZIO POSTALE NEL TRASPORTO DI PACCHI FINO A 30 KG](#)

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it

Puoi commentare questo articolo nella [pagina Facebook di TrasportoEuropa](#)



Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? [**Iscriviti alla nostra Newsletter**](#) con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. **Gratuita e NO SPAM!**